

Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l'erogazione di prestazioni psicologiche senza carattere di esclusività.

L'Inail – Direzione regionale per l'Emilia Romagna (*di seguito Inail*) - comunica che è sua intenzione sottoscrivere in favore delle sedi territoriali che insistono sul territorio regionale (Bologna, Imola, Casalecchio, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Faenza e Ferrara), senza carattere di esclusività, convenzioni con studi professionali o associati o società tra professionisti di psicologia, (*di seguito Studi*) ubicati nel territorio regionale, per l'erogazione delle prestazioni specificate al punto 1 del presente Avviso e con oneri esclusivamente a carico dell'Istituto.

Nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale definito dai D.Lgs. n. 38/2000 e D. Lgs. n. 81/2008, l'Inail, ai sensi degli art. 1 e 3 del "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione" di cui alla circolare n. 61/2011, eroga agli invalidi del lavoro interventi di sostegno finalizzati al massimo recupero possibile dell'autonomia e valorizzazione delle risorse psico-fisiche, alla promozione della qualità di vita, all'accessibilità e alla facilitazione del reinserimento in ambito familiare, sociale e lavorativo. Detti interventi, disciplinati dal Titolo IV del Regolamento, sono promossi anche in favore dei familiari conviventi degli assicurati e di quelli superstiti di lavoratori deceduti per cause lavorative.

Nell'erogazione di detti servizi interviene l'équipe multidisciplinare (costituita da componenti sanitari, amministrativi e socio-educativi), metodologia di lavoro che prende in carico l'assicurato con la finalità di realizzare una tutela globale ed integrata in suo favore, a partire dal progetto riabilitativo individualizzato che definisce gli interventi più appropriati da attivare. L'efficacia del risultato può richiedere l'integrazione con progetti terapeutico-riabilitativi elaborati da altre professionalità. Considerato che i predetti progetti si sostanziano, con frequenza, in interventi di sostegno psicologico per il reinserimento nella vita di relazione e che le correlate professionalità non sono rinvenibili all'interno dell'Inail, sono ammessi alla sottoscrizione delle convenzioni, senza carattere di esclusività, Studi ubicati nel territorio regionale che erogano prestazioni psicologiche.

Premesso che parte integrante del presente avviso sono i seguenti allegati:

1. Manifestazione di interesse *allegato 1*
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà *allegato 2*
3. "Nomenclatore tariffario Inail Direzione regionale Emilia Romagna per prestazioni psicologiche - febbraio 2021" *allegato 3*
4. Scheda dello Studio con indicazione dei contatti e delle coordinate bancarie *allegato 4*
5. Patto di integrità *allegato 5*

si riportano di seguito i contenuti essenziali della convenzione per una consapevole manifestazione di interesse all'avviso pubblico.

1-Oggetto della convenzione

In linea con il Titolo IV del Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro dei dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione, la convenzione ha per oggetto:

1. le prestazioni psicologiche in favore degli assistiti con disabilità da lavoro, anche nei periodi di inabilità temporanea assoluta, ove si reputi necessaria e quindi improcrastinabile una presa in carico tempestiva, finalizzate:
 - ✓ al sostegno alla persona,
 - ✓ all'autonomia,
 - ✓ all'integrazione,
 - ✓ alla risocializzazione,
 - ✓ alla promozione sportiva,
 - ✓ al reinserimento lavorativo;
2. le prestazioni psicologiche in favore dei familiari dell'infortunato/tecnopatico utili a predisporre le appropriate strategie per fronteggiare la disabilità;
3. le prestazioni psicologiche in favore dei familiari superstiti del lavoratore deceduto per limitare l'impatto negativo dovuto al decesso;
4. il rilascio di pareri all'équipe multidisciplinare di sede per l'ottimale e più appropriata gestione dei casi.

In dettaglio, le prestazioni sono realizzate attraverso:

- a) Sedute di sostegno psicologico a beneficio di assicurati e/o familiari/superstiti/caregiver corredate di relazioni iniziale, finale e di eventuale verifica intermedia del ciclo di sedute;
- b) Consulenza resa in forma scritta e partecipazione ad équipe multidisciplinare per:
 - 1) casi complessi, 2) secondo ciclo di sedute di sostegno psicologico.

È riconosciuta e garantita ad ogni assistito/utente la piena libertà di scelta dello Studio, tra quelli convenzionati.

2-Modalità di erogazione delle prestazioni

Prestazioni di cui al punto 1, lettera a): l'équipe multidisciplinare di sede propone con apposito verbale al dirigente un progetto di sostegno psicologico da autorizzare.

Lo Studio convenzionato scelto dall'utente:

- 1) stabilisce un incontro con quest'ultimo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto autorizzato;
- 2) redige ed invia alla sede, entro 5 giorni lavorativi dal primo incontro con l'utente, la relazione attinente all'incontro con eventuale proposta di scheda-progetto di sostegno, che sarà sottoposta all'approvazione dell'équipe multidisciplinare;
- 3) previa comunicazione al funzionario socio-educativo di sede, dà inizio al ciclo di sedute di sostegno psicologico entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della scheda-progetto approvata;
- 4) entro 5 giorni dal termine del ciclo di sedute, redige la relazione finale e la invia alla sede.

Il funzionario socio-educativo di sede, in considerazione della durata/complessità del progetto di sostegno psicologico, potrà richiedere, di concerto con l'équipe multidisciplinare, relazioni intermedie sull'andamento, sviluppo ed efficacia del percorso intrapreso con l'assistito, che saranno rese entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Prestazioni di cui al punto 1, lettera b): la consulenza - ove richiesta dall'équipe multidisciplinare e autorizzata dal dirigente di sede - viene resa dallo Studio che, a seguito di partecipazione all'équipe, entro i 5 giorni lavorativi successivi predispone

un parere scritto e lo invia alla sede.

Tutti i documenti sopraindicati dovranno essere trasmessi tramite gli indirizzi PEC dello Studio e della sede Inail competente per il caso.

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) sono eseguite nei locali della sede Inail competente; l'équipe multidisciplinare, in relazione anche alle condizioni dell'assistito, può stabilire diverse modalità di esecuzione delle stesse, ad esempio nell'ambiente dove viene esercitata la professione, oppure al domicilio dell'assistito, ovvero a distanza.

Al riguardo, i professionisti degli Studi che si convenzioneranno si impegnano ad osservare i codici di comportamento, le linee guida e atti regolamentari emanati ed emanandi dai Consigli nazionale e regionale dell'Ordine degli Psicologi, ed in particolare il Codice deontologico degli Psicologi italiani.

Le prestazioni professionali, come affermato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), non possono mai prescindere da criteri di appropriatezza ed efficacia e devono essere commisurate al livello di formazione e alle specifiche competenze possedute, anche nella ipotesi in cui, in relazione allo stato di emergenza sanitaria e tenuto conto delle specificità di singoli casi, siano svolte a distanza.

3- Requisiti

Possono convenzionarsi Studi professionali e, quindi, i singoli professionisti, oppure studi associati e società, con riferimento ai professionisti psicologi associati/soci, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale in psicologia LM-51 o laurea specialistica 58/S-Psicologia o diploma di laurea in psicologia vecchio ordinamento;
- b) iscrizione continuativa all'Albo professionale sezione A da data precedente al 1° gennaio 2011;
- c) esperienza professionale maturata nell'ultimo quinquennio - a far data dalla pubblicazione del presente avviso - presso pubbliche amministrazioni e/o enti privati nell'ambito dei servizi rivolti a persone con disabilità acquisita;
- d) regolarità assicurativa e contributiva (Inail-Inps-Enpap) per quanto applicabile;
- e) disponibilità allo svolgimento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Inail (punto 2 del presente Avviso) anche riguardo ai luoghi;
- f) sede legale ed esercizio della professione nel territorio regionale, in locali privi di barriere architettoniche;
- g) polizza assicurativa in capo allo Studio, se società, oppure ai professionisti singoli o associati se studio professionale o associato, a copertura della responsabilità civile per danni a terzi cagionati anche da dipendenti o collaboratori (se presenti) e pagamento delle quietanze del premio;
- h) assenza, in capo al legale rappresentante/titolare dello Studio, di condanne, con sentenze passate in giudicato, per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia stato dichiarato estinto (articolo 167, codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

I predetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata della convenzione. Gli Studi si impegnano a comunicare tempestivamente, via PEC, ogni variazione.

Gli Studi si impegnano, altresì:

- al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di quelle ordinistiche e di legge che regolano l'esercizio della professione;
- ad aderire ad iniziative formative che saranno organizzate dall'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna di concerto con l'Inail – Direzione regionale Emilia Romagna.

4-Corrispettivi delle prestazioni

Gli Studi non possono chiedere alcun pagamento agli assistiti per le prestazioni autorizzate dall'Inail.

Per i corrispettivi si fa rinvio, esclusivamente, al "Nomenclatore tariffario Inail Direzione regionale Emilia Romagna per prestazioni psicologiche - febbraio 2021".

Le tariffe sono onnicomprensive, nel senso che non è possibile richiedere alcun altro onere di natura fiscale, contributiva, etc., con la sola esclusione dell'IVA ove dovuta. Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate in adempimento alla convenzione stipulata.

In caso di ritardo nel rispetto dei termini per l'adempimento delle prestazioni previsti al punto 2 del presente Avviso, in mancanza di prova certa della dipendenza da cause non imputabili agli Studi, è applicata una penale dell'1% per ogni giorno di ritardo nell'espletamento della singola prestazione, da calcolare sull'importo complessivamente dovuto per le prestazioni rese di cui alle lettere a) e b).

I compensi percepiti per le prestazioni aventi natura sanitaria, sono esenti IVA e assoggettabili all'imposta di bollo (€ 2,00) se superiori a € 77,47 (settantasette/47) salvo modifiche di legge.

Se lo scopo delle prestazioni è invece quello di fornire una consulenza ai sensi del punto 1, lettera b), l'esenzione non si applica e l'IVA viene calcolata attualmente con l'aliquota del 22%.

Gli Studi si impegnano ad emettere la fattura solo successivamente alla comunicazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita da parte della sede Inail di competenza.

Le fatture devono essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome dell'assistito o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica, ma indicare unicamente il numero del caso.

L'Inail provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla loro ricezione, se emesse nel rispetto di quanto sopra indicato, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN segnalato all'Inail.

5-Durata – risoluzione - recesso

La convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, scade il 31 dicembre 2024 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Il venir meno in capo allo STUDIO e/o ai professionisti che operano in convenzione di uno o più requisiti riportati nel precedente punto 3 potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Inail, la risoluzione della convenzione o la cessazione del singolo professionista associato/socio interessato.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.

A entrambe le parti viene concessa la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia in caso di scadenza, che per i casi di recesso e di risoluzione, resta fermo l'impegno per gli Studi convenzionati di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso dell'Inail, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti al punto 2.

6-Responsabilità e Manleva

Gli Studi assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti e o collaboratori in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegnano a produrre copia della polizza assicurativa in corso di validità di cui al punto 3, lettera g), e dell'ultima quietanza di pagamento onorata. La predetta polizza dovrà essere intestata allo Studio, se società, ovvero al professionista singolo o ai professionisti associati, se studio professionale o associato. Restano in ogni caso a carico dei predetti i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Gli stessi dovranno rifondere all'Inail l'ammontare di eventuali oneri che l'Istituto dovesse sostenere a seguito di fatti ascrivibili alla loro responsabilità e si impegnano a manlevare l'Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni subiti.

7-Trattamento dei dati personali e sensibili

Gli Studi, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679, e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Gli Studi si obbligano a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto vengano a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegnano altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'Inail.

8- Salute e sicurezza sul lavoro

Gli Studi garantiscono che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si attengono a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

9-Consenso informato al trattamento

Gli Studi convenzionati si impegnano ad acquisire il consenso informato dall'utente, sia al trattamento sanitario che al trattamento dei dati personali.

10-Patto di integrità

Le parti in convenzione si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il Codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo (approvato con la Determina del Presidente n. 15 del 21-1-2015), consapevoli che le violazioni

costituiscono inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione. Lo Studio convenzionato si impegna ad evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità (*allegato 5*), da sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

11-Imposta di bollo

La convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

12-Modalità di partecipazione

Per partecipare al presente avviso, lo Studio interessato dovrà presentare:

- a) manifestazione di interesse compilata sul modello *allegato 1* sottoscritta dal legale rappresentante/titolare, con allegata copia della carta di identità in corso di validità;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e della legge n. 183/2011 e s.m.i. in merito al possesso dei requisiti previsti dall'avviso, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare di cui al modello *allegato 2*;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del rappresentante legale dell'ente privato presso il quale è stato prestato servizio rivolto a persone con disabilità acquisita prestato dal professionista oppure copia del contratto che attesti il conferimento dell'incarico (eventuale);
- d) copia del "Nomenclatore tariffario Inail Direzione regionale Emilia Romagna per prestazioni psicologiche - febbraio 2021" di cui all'*allegato 3*, firmato per presa visione e accettazione;
- e) copia della/e polizza/e assicurativa/e in vigore e dell'ultima quietanza di pagamento a garanzia della copertura della responsabilità civile per danni a terzi;
- f) scheda dello Studio con indicazione dei contatti e delle coordinate bancarie sottoscritta dal legale rappresentante/titolare di cui all'*allegato 4*;

La domanda con i documenti indicati (a-b-c eventuale-d-e-f) dovrà pervenire all'Inail **entro e non oltre le ore 12:00 del 26 marzo 2021 esclusivamente via PEC** all'indirizzo: emiliaromagna@postacert.inail.it indicando come oggetto "Convenzioni per l'erogazione di prestazioni psicologiche".

13-Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) i dati personali degli Studi che avranno presentato la dichiarazione di interesse saranno trattati, anche in via informatica, esclusivamente nell'ambito della procedura di avviso pubblico e per l'eventuale successiva attuazione della convenzione.

14-Responsabile del procedimento

Viene nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Alice Bossan, dirigente dell'Ufficio attività istituzionali Direzione regionale Inail Emilia Romagna.

Eventuali richieste di informazioni vanno indirizzate a emiliaromagna-istituzionale@inail.it e ai seguenti contatti:

Ufficio attività istituzionali (ore 12:00-13:30) – dott.ssa Alice Bossan 0516095632 e dott.ssa Mariolina Purificato 0516095626.

15-Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è reso pubblico sul sito www.inail.it - Atti e documenti - Protocolli e Accordi - Avvisi per la stipula di convenzioni e sul sito dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna www.ordinepsicologier.it.

La Direzione regionale Inail Emilia Romagna a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento senza che ciò possa ingenerare - in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione - possibili aspettative.

Il Direttore regionale Inail Emilia Romagna

F.to Dott.ssa Fabiola Ficola